

COMUNE DI PIOLTELLO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DELLE ORDINANZE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

(ADOTTATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. ... DEL ...)

INDICE

Articolo 1.	Oggetto del Regolamento	pag. 3
Articolo 2.	Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie	pag. 3
Articolo 3.	Autorità competente	pag. 4
Articolo 4.	Agenti accertatori	pag. 4
Articolo 5.	Atti di accertamento	pag. 5
Articolo 6.	Verbale di accertamento	pag. 5
Articolo 7.	Pagamento in misura ridotta	pag. 6
Articolo 8.	Introito dei proventi	pag. 6
Articolo 9.	Sanzioni amministrative accessorie – Misure ripristinatorie	pag. 6
Articolo 10.	Rapporto all’Autorità competente	pag. 7
Articolo 11.	Opposizione ai verbali di accertamento	pag. 7
Articolo 12.	Pagamento rateale della sanzione pecuniaria	pag. 8
Articolo 13.	Ordinanza-ingiunzione	pag. 9
Articolo 14.	Pagamento dell’importo o opposizione all’ordinanza-ingiunzione	pag. 10
Articolo 15.	Riscossione coatta	pag. 10
Articolo 16.	Aggiornamento degli importi delle sanzioni	pag. 11
Articolo 17.	Destinazione delle cose confiscate	pag. 11
Articolo 18.	Entrata in vigore	pag. 11
Articolo 19.	Norme transitorie e finali	pag. 11

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di competenza del Comune di Pioltello per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione delle norme dei regolamenti ed ordinanze del Comune di Rodano, ad esclusione delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'art. 54 comma 2 del D. Lgs. N. 267/00 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii.
2. Alle violazioni delle ordinanze e regolamenti comunali si applicano le disposizioni generali della Legge 24.11.1981 N. 689 e ss.mm.ii. integrate dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 2 - Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Salvo diversa disposizione di legge, la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali consiste nel pagamento di una somma da un minimo edittale di € 25,00 (venticinque/00) ad un massimo edittale di € 500,00 (cinquecento/00), come previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/00 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii. Qualora nelle ordinanze e regolamenti comunali attualmente in vigore siano fissate sanzioni amministrative pecuniarie al di fuori di tali limiti, gli stessi sono rideterminati, nel limite minimo e massimo edittale, nell'importo indicato dal presente comma.
2. Le singole sanzioni edittali potranno essere previste negli stessi atti normativi in misura diversa per le singole fattispecie in relazione alla loro gravità o in misura fissa per tutte le violazioni, fermi restando i limiti minimo e massimo indicati al comma precedente.
3. Qualora per violazioni a norme di ordinanze o regolamenti comunali attualmente in vigore non siano fissate sanzioni pecuniarie esplicite, si applica la sanzione del pagamento di una somma di denaro da € 50,00 (cinquanta/00) a € 300,00 (trecento/00).
4. I regolamenti e le ordinanze comunali emessi successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento dovranno indicare in modo esplicito l'importo delle sanzioni pecuniarie per le violazioni, nonché il termine e l'Autorità competente a ricevere rapporti, verbali, scritti difensivi, richiesta di audizioni e irrogare sanzioni.
5. Qualora l'infrazione commessa abbia recato danno a beni di proprietà comunale, l'eventuale pagamento della sanzione non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 3 - Autorità competente

1. Agli effetti di quanto disposto all'art. 14 comma 3, all'art. 17 comma 4, all'art. 18 commi 1 e 2, all'art. 19 comma 2 e all'art. 20 della Legge N. 689/81, concernenti rispettivamente la contestazione, il rapporto, l'ordinanza-ingiunzione, il sequestro e le sanzioni amministrative

accessorie, per Autorità competente si intende, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. N. 267/00, il Dirigente o il Responsabile dell'Ufficio/Settore, che ha emesso l'ordinanza violata, o a cui compete il rilascio del titolo abilitante all'attività sanzionata o nelle cui competenze rientra la materia oggetto del regolamento/ordinanza.

2. In via residuale, e se non altrimenti determinabile o, nel caso di ordinanze emesse direttamente dal Sindaco, la competenza spetta al Segretario comunale.

Art. 4 - Agenti accertatori

1. Le funzioni dell'accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia Locale, **ferma restando la competenza degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ex art. 57 c.p.p., dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nelle materia di competenza ed espressamente abilitati dalle leggi vigenti all'accertamento di illeciti amministrativi**

2. I soggetti di cui al comma 2 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 5 - -Atti di accertamento

1. Relativamente ai modi ed alle tecniche di accertamento di violazioni che comportano l'applicazione di sanzioni amministrative si fa rinvio alle disposizioni di cui all'art. 13 della Legge N. 689/81.

Art. 6 - Verbale di accertamento

1. La violazione di una disposizione di un'ordinanza e di un regolamento comunale alla quale si correla una sanzione amministrativa è accertata mediante verbale di accertamento.

2. Il verbale di accertamento deve contenere:

- l'indicazione della data, ora e luogo della redazione del verbale;
- l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento della violazione in caso di contestazione non immediata;
- le generalità e la qualifica del verbalizzante;
- le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace e degli eventuali obbligati in solido;
- la descrizione chiara e sintetica del fatto costituente illecito;
- l'indicazione delle norme o dei precetti che si assumono violate;
- le eventuali dichiarazioni liberamente rese dall'autore della violazione o dagli obbligati in solido;

- l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
- la sottoscrizione del verbalizzante.

3. Nei casi in cui per l'accertamento delle violazioni siano compiute analisi di campioni, si applicano le disposizioni dell'art. 15 della Legge N. 689/81.

4. In caso di contestazione immediata il verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. Nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia ne viene dato atto in calce al verbale stesso.

5. Se non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale deve essere notificato ai soggetti interessati, con le modalità previste dalle leggi vigenti, entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'accertamento per i residenti nel territorio della Repubblica, ed entro 360 (trecentosessanta) giorni per quelli residenti all'estero.

6. In calce al verbale di accertamento sono indicati in modo chiaro ed univoco l'importo della sanzione e le modalità del pagamento in misura ridotta, ove ammesso. E' inoltre indicata l'Autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi con le modalità di cui all'art. 11 del presente regolamento.

Art. 7 - -Pagamento in misura ridotta

1. Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali, la Giunta comunale, ai sensi del comma 2 dell'art. 16 Legge N. 689/81, all'interno dei limiti edittali indicati dall'at. 2 del presente regolamento (da € 25,00 ad € 500,00), può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta.

2. In mancanza della Delibera di Giunta di cui al comma precedente, si applica il comma 1 dell'art. 16 Legge N. 689/81 che ammette il pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo edittale, o se più favorevole, ad un terzo del massimo edittale, oltre alle spese di notifica ed accertamento; il versamento deve avvenire entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica del verbale.

3. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati, estinguendo l'obbligazione.

4. Il pagamento in misura ridotta estingue l'obbligazione e conclude il procedimento sanzionatorio. L'eventuale importo pagato in misura inferiore verrà tenuto in acconto del maggior importo dovuto.

5. Quando dal fatto non consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria estingue l'obbligazione derivante dal procedimento sanzionatorio precludendone l'ulteriore corso e facendo venir meno la materia del contendere.

Art. 8 - -Introito proventi

1. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento sono introitati dal Comune di Pioltello.

Art. 9 - Sanzioni amministrative accessorie e misure ripristinatorie

1. Le sanzioni amministrative accessorie sono:

- obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;
- obbligo di rimozione di opere abusive;
- obbligo di sospendere una determinata attività.

2. Nell'ipotesi in cui le norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali dispongano che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria, quest'ultima si applica comunque di diritto.

3. Qualora la violazione di una norma delle ordinanze e dei regolamenti comunali comporti l'applicazione di una delle sanzioni amministrative accessorie di cui sopra, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione, intimando al trasgressore l'esecuzione ed assegnandogli un congruo termine per provvedere in relazione all'entità delle opere da eseguire.

4. Qualora il trasgressore e gli obbligati in solido non provvedano all'esecuzione dei provvedimenti intimati, questi vengono eseguiti d'ufficio dal Comune, anche mediante incarico a ditte specializzate, e i relativi oneri sono posti a carico del trasgressore e degli obbligati in solido con l'ordinanza ingiunzione, nel caso non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ovvero con apposita ingiunzione.

5. L'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione amministrativa accessoria della confisca, quando previste, sono effettuate nel rispetto della L. N. 689/81 e ss.mm.ii. e con le modalità previste nel Capo II del D.P.R. 571/82.

Art. 10 - Rapporto all'Autorità competente

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 24 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (connessione obiettiva con un reato), in caso di mancato pagamento nei termini di legge, l'organo accertatore provvede a trasmettere il rapporto ex art. 17 della L. N. 689/81, con la prova delle eseguite contestazione o notificazioni all'Autorità competente individuata nel Dirigente o Responsabile dell'Ufficio/Settore competente per materia ad emettere l'ordinanza-ingiunzione di pagamento o, alternativamente, l'ordinanza di archiviazione;

2. Il Dirigente o Responsabile dell'Ufficio/Settore, nella determinazione dell'importo dell'ordinanza-ingiunzione, deve applicare i criteri indicati dall'art. 11 della L. 689/81 e ss.mm.ii.

Art. 11 - Opposizione ai verbali di accertamento

1. Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della contestazione o notificazione del verbale di accertamento gli interessati, in qualità di trasgressore o di obbligato in solido, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, possono far pervenire all'Autorità competente a ricevere il rapporto individuata ai sensi del precedente art. 7 del presente regolamento, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti personalmente dalla medesima Autorità. Il ricorso deve essere sottoscritto a pena di nullità.
2. Qualora sia richiesta l'audizione personale, al ricorrente vengono comunicati, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o altro idoneo mezzo ivi compresa la pec ove comunicata, il luogo, la data e l'ora in cui avverrà l'audizione avanti al responsabile del procedimento, da tenersi entro 60 giorni dalla richiesta. Dell'audizione viene redatto apposito verbale. Qualora l'interessato, senza giustificato motivo, non si presenti per l'audizione personale, il procedimento prosegue prescindendo da essa.
3. La richiesta di audizione personale sospende il termine di conclusione del procedimento, che decorre nuovamente dal giorno in cui l'audizione si tiene oppure il richiedente non si presenta ad essa.
4. Il ricorso può essere presentato direttamente al protocollo del Comune di Pioltello, ovvero inviato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest'ultimo caso, ai fini del computo dei termini previsti per proporre ricorso, lo stesso si intende presentato il giorno di spedizione della raccomandata.

Art. 12 - Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

1. Gli interessati, qualora si trovassero in condizioni economiche disagiate autocertificabili nelle forme e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/00 e successive modificazioni ed integrazioni, possono richiedere alla Autorità competente a ricevere il rapporto il pagamento rateale della sanzione.
2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale o dell'ordinanza-ingiunzione. La presentazione della richiesta interrompe il termine fissato per il pagamento della sanzione, che ricomincia a decorrere, anche ai fini del pagamento della prima rata, dalla data di comunicazione del provvedimento che decide sulla richiesta.
3. Sulla richiesta di rateazione provvede l'Autorità competente, con proprio atto adottato entro 60 giorni dalla domanda.
4. Il soggetto competente a decidere sul ricorso può disporre che la sanzione venga pagata in rate mensili da tre a trenta dell'importo e con le modalità di cui all'art. 26 della L. N. 689/81.
5. In ogni momento il debito residuo può comunque essere estinto mediante un unico pagamento.

6. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento anche di una sola rata, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, senza bisogno di ulteriore avviso.

Art. 13 - Ordinanza-ingiunzione

1. Nel caso di ricorso, l'Autorità competente, entro 180 (centoottanta) giorni dalla data di proposizione del ricorso, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati gli scritti difensivi ed i documenti prodotti, se ritiene fondato l'accertamento respinge il ricorso e determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per ogni singola violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di procedimento e di notifica del verbale e dell'ordinanza ingiunzione, all'autore della violazione ed alle persone obbligate in solido. Nel caso in cui il soggetto competente non ritenga fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

2. Nel caso in cui il pagamento in misura ridotta non sia consentito o qualora nei termini previsti non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta e non sia stato presentato ricorso avverso il verbale di accertamento, l'Autorità competente, entro 180 (centoottanta) giorni dal ricevimento del rapporto di cui all'art. 10 del presente regolamento, determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di procedimento e notifica del verbale e dell'ordinanza ingiunzione all'autore della violazione ed alle persone obbligate in solido. Nel caso in cui il soggetto competente non ritenga fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

3. Nella determinazione della somma dovuta per ogni singola violazione l'Autorità competente, come individuata dal precedente articolo 3, ai sensi dell'articolo 11 della L. 689/81, deve aver riguardo della gravità della violazione, dell'opera svolta dal trasgressore per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, della personalità dello stesso, delle sue condizioni economiche e della reiterazione delle violazioni. La quantificazione della somma di denaro dovuta per la violazione viene quantificata entro i limiti edittali previsti.

4. Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

5. Con l'ordinanza ingiunzione relativa alla sanzione principale sono applicate le sanzioni accessorie previste. Qualora per l'esecuzione di una sanzione amministrativa accessoria non pecuniaria sia necessario un atto di ente diverso dall'Amministrazione Comunale, quest'ultima

trasmette l'ordinanza ingiunzione divenuta esecutiva a tale ente, che provvede all'esecuzione della sanzione stessa e ne dà comunicazione all'Autorità che ha irrogato la sanzione.

6. Nell'ordinanza-ingiunzione sono indicate le modalità ed il termine per il pagamento, l'avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute, nonché il termine e l'Autorità cui è possibile ricorrere.

Art. 14 - Pagamento dell'importo o opposizione all'ordinanza ingiunzione

1. Gli interessati, entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione della ordinanza ingiunzione, devono provvedere al pagamento dell'importo stabilito dall'Autorità competente.

2. Avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace di Milano entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione della stessa mediante deposito in cancelleria. Il giudizio di opposizione è regolato dall'art. 6 del D. Lgs. 150/11.

3. L'opposizione di cui al comma 1 si propone al Tribunale Ordinario mediante deposito nella cancelleria del Tribunale Ordinario di Milano, quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia di:

- urbanistica ed edilizia;
- di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
- di igiene degli alimenti e delle bevande;
- tributaria.

4. L'opposizione si propone altresì davanti al Tribunale Ordinario quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima.

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

Art. 15 - Riscossione coatta

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell'ordinanza ingiunzione, si procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

2. In caso di ritardo del pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per semestre a decorrere dalla data in cui la sanzione è divenuta esigibile. Nel caso di concessione del pagamento rateale, il ritardo si calcola dalla scadenza della prima rata non pagata.

Art. 16 - Aggiornamento degli importi delle sanzioni

1. La Giunta, con proprio provvedimento, può provvedere alla rideterminazione della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento nel rispetto del limite minimo e massimo previsti dall'art. 3.
2. Per evitare che fenomeni inflazionistici possano ridurre il valore affittivo delle sanzioni pecuniarie la Giunta può, altresì, provvedere all'aggiornamento generale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie. Tale aggiornamento potrà avvenire ogni due anni nella misura percentuale corrispondente a quella determinata, per lo stesso biennio, ai sensi dell'articolo 195 comma 3 del Decreto Legislativo 285/92 (Codice della Strada) per l'aggiornamento delle relative sanzioni pecuniarie.

Art. 17 - Destinazione delle cose confiscate

1. La sanzione accessoria della confisca è regolata dagli artt. 20 e 21 della Legge N. 689/81 e delle altre norme in materia.
2. Fatte salve le disposizioni previste dal capo II del D.P.R. 29/07/1982 N. 571 e delle altre norme in materia, le cose oggetto di confisca in cattivo stato di conservazione, non certe sotto il profilo igienico-sanitario o comunque non idonee all'uso cui erano destinate, sono distrutte. Le cose deperibili sono devolute ad associazioni ed enti con finalità assistenziali e non di lucro, per un valore non superiore a € 250,00 con i criteri di rotazione.
3. Qualora le cose confiscate non vengano distrutte, devolute od attribuite ai sensi del comma 2, sono vendute dall'Ente nel rispetto delle procedure previste dalla legge.

Art. 18 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Art. 19 - Norme transitorie e finali

1. Sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie non compatibili con le disposizioni del presente regolamento contenuti in atti regolamentari del Comune.
2. Per quanto non disciplinato dal presente testo si rinvia alle norme contenute nella Legge N. 689/81 e nelle altre leggi in materia, in quanto applicabili.
3. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.